



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**Parere sullo schema di disegno di legge recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, limitatamente all'articolo 4 e all'articolo 5, comma 1, lett. e) e comma 5.**

*Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

Repertorio Atti n. *32/CSR* del 29 aprile 2010

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella seduta odierna del 29 aprile 2010

VISTO lo schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 ottobre 2009, pervenuto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 18 novembre 2009, per l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni limitatamente all'articolo 4 e all'articolo 5, comma 1, lett. e) e comma 5 e diramato in pari data;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 24 novembre 2009, le Regioni ritenendo la norma lesiva delle competenze legislative delle Regioni in materia di diritto allo studio, hanno espresso forti perplessità sul contenuto dell'articolo 4 del provvedimento, richiedendone lo stralcio e, per quanto riguarda l'articolo 5, hanno rappresentato la necessità di estrapolare la lettera e) del comma 1 e del comma 5 al fine di inserirne il contenuto nella legge finanziaria e attivare un Tavolo di confronto Stato-Regioni per la definizione dei contenuti della nuova norma sui LEP;

CONSIDERATO che, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, unitamente al Ministero dell'economia e della finanze ha rappresentato la non accoglibilità della richiesta di stralcio dei due articoli e, in merito all'articolo 4 ha manifestato disponibilità ad approfondire eventuali proposte emendative sull'articolo;

RILEVATO che il provvedimento, iscritto alla seduta della Conferenza Stato Regioni del 26 novembre 2009 è stato rinviato per un approfondimento chiesto dalle Regioni, che hanno rappresentato la necessità di un maggior coinvolgimento sull'articolo 4;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**CONSIDERATO** nella riunione tecnica del 14 dicembre 2009, le Regioni hanno dichiarato che la IX Commissione degli Assessori nella riunione del 26 novembre 2009, ha ribadito l'esigenza di un approfondimento sull'articolo 4 anche attraverso l'avvio di un Tavolo di confronto per il raggiungimento di una posizione condivisa sulla materia, ribadendo l'esigenza di un maggior coinvolgimento delle Regioni nella gestione del Fondo di cui all'articolo 4; atteso che la materia del diritto allo studio è di stretta competenza delle Regioni e ritenendo il Fondo di cui al citato articolo 4, configgente con il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e borse di studio, previsto dall'articolo 16 della legge n. 390 del 1991, e, in merito al comma 5 dell'articolo 5 del provvedimento, le Regioni hanno consegnato un documento di emendamenti (*All. 1*), che attengono ad una nuova formulazione dello stesso articolo, in coerenza con le "Linee per una nuova legge quadro sul diritto agli studi universitari", approvata politicamente il 23 luglio 2009, alla luce del Titolo V della Costituzione;

**CONSIDERATO** che, i rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze si sono riservati un approfondimento sull'articolo 4, in attesa di ricevere le proposte emendative da parte delle Regioni e hanno invece rinviato alla sede politica le valutazioni in ordine alle richieste sull'articolo 5 del provvedimento;


**VISTO** il documento tecnico contenente emendamenti all'articolo 4 trasmesso dalle Regioni il 15 dicembre 2009 e diramato, in pari data, per le valutazioni delle Amministrazioni statali competenti (*All. 2*);

**RILEVATO** che, l'argomento, iscritto alla seduta della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009, è stato rinviato per approfondimenti;

**VISTA** la nota del 23 dicembre 2009 con la quale è stato diramato il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome contenente gli emendamenti agli artt. 4 e 5 del provvedimento (*All. 3*);

**CONSIDERATO** che, al riguardo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota del 18 gennaio 2010 ha trasmesso una nuova formulazione dell'art. 4 del provvedimento in questione, concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze che è stata diramata, in pari data, alle Regioni (*All. 4*);

**CONSIDERATO** che, nella riunione tecnica del 19 gennaio 2010, il rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha illustrato la proposta di riformulazione dell'articolo 4, che ha accolto in parte alcune osservazioni contenute nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, diramato il 23 dicembre 2009, ed ha inoltre dichiarato di non poter accogliere la proposta emendativa dell'articolo 5 contenuta nel citato documento, ritenendo tale proposta un punto politico;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**CONSIDERATO** che il rappresentante della Regione Lazio, preso atto del recepimento di alcune delle richieste avanzate dalle Regioni, nella nuova formulazione dell'articolo 4 da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concordemente con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha tuttavia dichiarato di non poter rappresentare una posizione finale unitaria, anche in relazione alla ristrettezza dei tempi che non ha permesso una verifica di Coordinamento interregionale ed ha comunque proposto di espungere dal comma 1 dell' articolo 4, le lettere b) e c);

**CONSIDERATO** che, al riguardo, i rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze hanno manifestato disponibilità al raggiungimento di una posizione tecnica condivisa e, in alternativa alla suddetta richiesta, si è convenuto su una nuova versione del comma 1, lett. c) dell'articolo 4, che recita: *"i finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma"*; e del comma 6, lett. b) nel seguente modo: *"eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lett. a)";*

**CONSIDERATO** che il rappresentante delle Regioni ha osservato che la riformulazione dell'articolo 4 e la non accoglibilità dell'emendamento all'articolo 5 del provvedimento necessita, comunque, di una ulteriore verifica in sede politica degli Assessori, attesa la decisione già assunta dalle Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito, così come formalizzata nel citato documento diramato il 23 dicembre 2009;

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concordemente con il Ministero dell'economia e delle finanze si è impegnato a trasmettere la nuova versione dell'articolo 4, che è pervenuta con nota del 20 gennaio 2010 ed è stata diramata, in pari data, alle Regioni (All. 5;)

**RILEVATO** che, l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 27 gennaio 2010, che non ha avuto luogo;

**VISTA** la nota del 5 marzo 2010 con la quale è stata trasmessa la proposta di modifica del Ministero dell'economia e delle finanze relativa alla soppressione, all'articolo 4, comma 1, lett.c) del provvedimento indicato in oggetto, dell'articolo "i", inviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (All. 6);

**CONSIDERATO** che, al riguardo, con nota pervenuta l'11 marzo 2010, la IX Commissione delle Regioni ha comunicato parere negativo, ad esclusione della Regione Lombardia, sulla suddetta proposta di modifica del Ministero dell'economia e delle finanze;

**RILEVATO** che, nella seduta odierna di questa Conferenza, le Regioni, preso atto del mancato accoglimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle richieste avanzate, esprimono parere negativo relativamente agli articoli 4 e 5 del provvedimento, ad eccezione della Regione Lombardia, che ha espresso, limitatamente all'articolo 4, parere favorevole;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**ESPRIME PARERE**

nei termini di cui alle premesse, sullo schema di disegno di legge recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, limitatamente all'articolo 4 e all'articolo 5, comma 1, lett. e) e comma 5, pervenuto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2009 e diramato in pari data.

**IL SEGRETARIO**  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

*Ermenegilda Siniscalchi*



**IL PRESIDENTE**  
On.le Dott. Raffaele Fitto

*Raffaele Fitto*

*[Handwritten mark]*

Rispetto a tale scadenza, infatti, il coordinamento ha ritenuto opportuno predisporre una serie di proposte di emendamento ai due articoli in questione.

Per quanto riguarda l'art. 4 il coordinatore, il dott. Sasso D'Elia, ha proposto una bozza di emendamento, distribuita nel corso della riunione e riportata in allegato al presente verbale.

Rispetto a tale proposta di emendamento è stato richiesto alle Regioni e P.A. di far pervenire eventuali osservazioni e/o proposte di emendamento.

Rispetto al comma 5 dell'art. 5, invece, il coordinamento tecnico ha preso spunto dalla bozza di documento "Linee di riferimento per una nuova legge quadro sul diritto agli studi universitari", approvata sia tecnicamente che politicamente in via definitiva il 23 luglio 2008, per la formulazione di una serie di emendamenti.

In conclusione, il coordinamento ha messo a punto una nuova versione dell'art. 5 riportata di seguito; (per rendere il più chiara possibile la formulazione del nuovo comma, sono riportate in **grassetto** le lettere messe a punto estrapolando i punti dalla bozza di "Linee di riferimento per una nuova legge quadro sul diritto agli studi universitari", mentre per le lettere mantenute dal testo originario del ddl, laddove sono state apportate delle modifiche, quest'ultime sono segnalate in rosso).

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), ~~anche~~ con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo di tutti gli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;

b) **costruire un fondo nazionale a carico della fiscalità generale, che assicuri il finanziamento dei LEP, definendone i criteri per l'attribuzione alle Regioni e P.A.**

c) **definire il livello minimo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario da destinarsi esclusivamente al finanziamento dei LEP**

d) **prevedere e finanziare di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi con l'esclusione dei LEP**

e) **disciplinare, da parte del Ministero, i requisiti minimi necessari per l'accreditamento dei collegi universitari legalmente riconosciuti, anche ai fini della concessione del finanziamento statale.**

Rispetto a tale proposta di emendamento, le Regioni e P.A. sono chiamate a far pervenire eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, al fine di portarle in esame in sede di IX Commissione.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO  
Servizio I

Codice sito: 4.2./2009/43

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0005607 P-2.17.4.2  
del 15/12/2009



ROMA, 2009 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - 8

Ad. 2)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e  
della ricerca  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
-Gabinetto  
-Dipartimento RGS

Al Ministro della gioventù  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

e, p.c. Al Presidente della Conferenza delle  
Regioni e delle Province autonome  
c/o ) CINSEDO

All'Assessore della Regione Lazio  
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro,  
innovazione e ricerca

All'Assessore della Provincia autonoma di  
Trento  
Coordinatore Vicario Commissione  
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Ai Presidenti delle Regioni e delle  
Province autonome

Oggetto: schema di disegno di legge recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

A seguito di quanto convenuto nella riunione tecnica del 14 dicembre u.s., si trasmette il documento tecnico di proposte emendative delle Regioni in merito all'articolo 4 del provvedimento indicato in oggetto, che sarà oggetto della valutazione della IX Commissione delle Regioni nella riunione del 16 dicembre p.v.

Al riguardo, si chiede di far pervenire, con cortese urgenza, le valutazioni di competenza, atteso che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Stato-regioni del 17 dicembre p.v..

Il Direttore  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

**Art. 4**  
**Fondo per il merito**

1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo speciale per il merito finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati mediante prove nazionali standard. Il Fondo è destinato a:

- a) erogare premi di studio;
- b) fornire buoni studio, che prevedano una quota da restituire al termine degli studi, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito;
- c) garantire prestiti d'onore.

2. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

- a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard;
- b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;

**Art. 4**  
**Fondo per l'eccellenza**

1. E' istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo speciale per l'eccellenza finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti.

Il Fondo è destinato a:

- a) erogare premi di studio;
- b) fornire buoni studio, che prevedano una quota da restituire al termine degli studi, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito;
- c) garantire prestiti d'onore.

***Gli interventi previsti alle lettere a), b), c), sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'art.8 della legge 2 dicembre 1991, n.390.***

***2. Il Fondo è attivato annualmente a seguito dell'esaurimento delle graduatorie degli idonei al conseguimento delle borse di studio, di cui all'art.8 della legge 2 dicembre 1991, n.390.***

***Il Fondo e' ripartito fra le regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.***

3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

- a) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti, ***secondo il principio che a parità di merito prevale***

c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;

f) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;

g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

h) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;

i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo.

3. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuarsi secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è effettuato dalla società di cui al comma 4, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

4. La gestione della operatività del Fondo e dei rapporti amministrativi con università e studenti è affidata a Consap s.p.a. la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri

**il minor reddito;**

b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

c) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

d) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;

e) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;

f) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

g) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo **e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le regioni** e le destinazioni di cui al comma 2;

**4. Le Regioni gestiscono la quota di Fondo attribuita secondo i criteri e le modalità di cui al precedente comma 3 e predispongono idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in**



competenti, provvede a:

- a) gestire l'operatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università e gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione;
- b) predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi ministeriali;
- c) monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché l'esposizione del Fondo;
- d) selezionare con procedura competitiva l'istituto o gli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

7. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con:

- a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del Fondo, a specifici usi;
- b) eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni;
- c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzarsi in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera c);
- d) i contributi di cui al comma 2, lettera g) e al comma 3, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le

**modalità di accesso agli interventi.**

5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso .

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

7. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con:

- a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del Fondo, a specifici usi;
- b) eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni;
- c) i contributi di cui al comma 3, lettera f) da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono

decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del Fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

9. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono aggiunte le seguenti parole: "del Fondo per il merito".

partecipare allo sviluppo del Fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri, **delle Regioni** e dei donatori.

9. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono aggiunte le seguenti parole: "del Fondo **per l'eccellenza**".

138



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Servizio I  
Codice sito: 4.2/2009/43

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0005794 P-2.17.4.2  
del 23/12/2009



4220017

all. 3)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e  
della ricerca  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
-Gabinetto  
-Dipartimento RGS

Al Ministro della gioventù  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e  
delle Province autonome  
CINSEDO

c/o

All'Assessore della Regione Lazio  
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro,  
innovazione e ricerca

All'Assessore della Provincia autonoma di  
Trento  
Coordinatore Vicario Commissione  
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Al Presidenti delle Regioni e delle  
Province autonome

Oggetto: schema di disegno di legge recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

In riferimento al provvedimento in oggetto indicato, iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato Regioni del 17 dicembre 2009 e rinviato per approfondimenti, è convocata una riunione tecnica per il giorno 19 gennaio p.v., alle ore 11,00, presso la sede di Via della Stamperia, n. 8 sala A, Roma.

Al riguardo si trasmette il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, contenente gli emendamenti agli artt. 4 e 5 del provvedimento, pervenuto in data 23 dicembre 2009.

il Direttore  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



*Dot. me Tibello*  
*23/12*  
*PS*



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
09/110/CSR/C9

**PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE NORME IN  
MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ, DI PERSONALE  
ACCADEMICO E RECLUTAMENTO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER  
INCENTIVARE LA QUALITÀ E L'EFFICIENZA DEL SISTEMA  
UNIVERSITARIO, LIMITATAMENTE ALL'ARTICOLO 4 E ALL'ARTICOLO 5,  
COMMA 1, LETT. E) E COMMA 5**

*Punto 1 - Elenco B) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esaminati gli articoli 4 e 5 comma 1, lett. e) e comma 5 del disegno di legge, esprime parere negativo, salvo l'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento allegato.

Roma, 17 dicembre 2009

*PS*



<p>c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;</p> <p>d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;</p> <p>e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;</p> <p>f) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;</p> <p>g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;</p> <p>h) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;</p> <p>i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo.</p> <p>3. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuarsi secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è effettuato dalla società di cui al comma 4, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.</p> <p>4. La gestione della operatività del Fondo e dei rapporti amministrativi con università e studenti è affidata a Consap s.p.a. la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri competenti, provvede a:</p> <p>a) gestire l'operatività del fondo e i rapporti</p>	<p><b>accesso ai finanziamenti garantiti, secondo il principio che a parità di merito prevale il minor reddito;</b></p> <p>b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;</p> <p>c) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;</p> <p>d) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;</p> <p>e) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;</p> <p>f) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;</p> <p>g) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le regioni e le destinazioni di cui al comma 2;</p>
---	--

BT

amministrativi con le università e gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione;

b) predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi ministeriali;

c) monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché l'esposizione del Fondo;

d) selezionare con procedura competitiva l'istituto o gli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

7. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del Fondo, a specifici usi;

b) eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni;

c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzarsi in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera c);

d) i contributi di cui al comma 2, lettera g) e al comma 3, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono

**4. Le Regioni gestiscono la quota di Fondo attribuita secondo i criteri e le modalità di cui al precedente comma 3 e predispongono idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi.**

5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

7. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto

<p>partecipare allo sviluppo del Fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.</p> <p>9. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono aggiunte le seguenti parole: "del Fondo per il merito".</p>	<p>delle finalità del Fondo, a specifici usi; b) eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni; c) i contributi di cui al comma 3, lettera f) da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.</p> <p>8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del Fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri, <i>delle Regioni</i> e dei donatori.</p> <p>9. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono aggiunte le seguenti parole: "del Fondo per l'<i>eccellenza</i>".</p>
--	--



**EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 5**

Riformulare il comma 5 dell'articolo 5 nel seguente modo:

**5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:**

a) definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo di tutti gli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;

b) costituire un fondo nazionale a carico della fiscalità generale, che assicuri il finanziamento dei LEP, definendone i criteri per l'attribuzione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

c) prevedere la possibilità di specifici accordi con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione o nell'erogazione degli interventi con l'esclusione dei LEP, ricorrendo a specifici finanziamenti aggiuntivi rispetto alle risorse destinate alla copertura dei LEP, anche nelle more dell'emanazione del decreto legislativo;

d) favorire il raccordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria, anche ricorrendo a specifici finanziamenti aggiuntivi rispetto alle risorse destinate alla copertura dei LEP;

e) disciplinare, da parte del Ministero, i requisiti minimi necessari per l'accreditamento dei collegi universitari legalmente riconosciuti, anche ai fini della concessione del finanziamento statale.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Servizio I  
Codice sito: 4.2./2009/43

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0000260 P-2.17.4.2  
del 18/01/2010



4471899

del-61

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
-Gabinetto  
-Dipartimento RGS

Al Ministro della gioventù  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e  
delle Province autonome  
CINSEDO

c/o

All'Assessore della Regione Lazio  
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro,  
innovazione e ricerca

All'Assessore della Provincia autonoma di  
Trento  
Coordinatore Vicario Commissione  
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Ai Presidenti delle Regioni e delle  
Province autonome  
LORO SEDI

e, p.c. Al Ministero dell'istruzione, dell'università  
e della ricerca  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Oggetto: schema di disegno di legge recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

Ai fini della riunione tecnica del 19 gennaio p.v. si trasmette una nuova formulazione dell'articolo 4 del provvedimento indicato in oggetto, pervenuto in data odierna dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Direttore  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

*Ermenegilda Siniscalchi*

00390658493958

**Art. 4**  
**Fondo per l'eccellenza**

1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo speciale per il merito finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati mediante prove nazionali standard. Il Fondo è destinato a:

- a) erogare premi di studio;
- b) fornire buoni studio, che prevedano una quota da restituire al termine degli studi, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito;
- c) garantire prestiti d'onore.

Gli interventi previsti alle lettere a), b), c), sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

- a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard;
- b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;
- c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
- d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
- e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
- f) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
- g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
- h) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;
- i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo.
- l) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del Fondo;
- m) le modalità di selezione con procedura competitiva dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

3. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuarsi secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è effettuato dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

**(eliminato comma 4)**

**4. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.**

**5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.**

**6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con:**

- a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del Fondo, a specifici usi;**
- b) eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni;**
- c) i corrispettivi di cui al comma 5, da utilizzarsi in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera c);**
- d) i contributi di cui al comma 2, lettera g) e al comma 3, da utilizzare per le finalità di cui al comma 4.**

**7. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del Fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.**

**8. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono aggiunte le seguenti parole: "del Fondo per l'eccellenza".**

*BF*




*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Servizio I  
Codice sito: 4.2/2009/43

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0000318 P-2.17.4.2  
del 20/01/2010



111.5)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
-Gabinetto  
-Dipartimento RGS

Al Ministro della gioventù  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e  
delle Province autonome  
CINSEDO

c/o

All'Assessore della Regione Lazio  
Coordinatore Commissione Istruzione, lavoro,  
innovazione e ricerca

All'Assessore della Provincia autonoma di  
Trento  
Coordinatore Vicario Commissione  
Istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Al Presidenti delle Regioni e delle  
Province autonome  
LORO SEDI

e, p.c. Al Ministero dell'istruzione, dell'università  
e della ricerca  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Oggetto: schema di disegno di legge recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

Ad esito della riunione tecnica del 19 gennaio u.s. si trasmette la nuova formulazione dell'articolo 4 del provvedimento indicato in oggetto, pervenuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze, alla luce delle osservazioni formulate dalle Regioni relativamente al comma 1, lett. c) e al comma 6, lett. b) del citato articolo 4.

Il Direttore  
Cons. Emanegilda Siniscalchi

RS Siniscalchi

**Art. 4**  
**Fondo per l'eccellenza**

1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo speciale per il merito finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati mediante prove nazionali standard. Il Fondo è destinato a:

- a) erogare premi di studio;
- b) fornire buoni studio, che prevedano una quota da restituire al termine degli studi, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito;
- c) garantire prestiti d'onore, i finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

1. bis Gli interventi previsti alle lettere a), b), c), sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

- a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard;
- b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;
- c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
- d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
- e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
- f) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
- g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento della rata rimborsate;
- h) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;
- i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo.
- l) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del Fondo;
- m) le modalità di selezione con procedura competitiva dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

3. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuarsi secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è effettuato dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli

00390658493958

studenti per la partecipazione alle prove nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

(eliminato comma 4)

4. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del Fondo, a specifici usi;

b) eventuali trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lett. a);

c) i corrispettivi di cui al comma 5, da utilizzarsi in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera c);

d) i contributi di cui al comma 2, lettera g) e al comma 3, da utilizzare per le finalità di cui al comma 4.

7. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del Fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

8. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono aggiunte le seguenti parole: "del Fondo per l'eccellenza".

Att. 6)



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Servizio I  
Codice sito: 4.2./2009/43

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0001201 P-2.17.4.2  
del 05/03/2010



Al Presidente della Conferenza delle Regioni e  
delle Province autonome  
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Lazio  
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro,  
innovazione e ricerca

All'Assessore della Provincia autonoma di  
Trento  
Coordinatore Vicario Commissione  
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Ai Presidenti delle Regioni e delle  
Province autonome di Trento e di Bolzano

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e  
della ricerca  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
-Gabinetto  
-Dipartimento RGS

Al Ministro della gioventù  
-Gabinetto  
-Ufficio legislativo

LORO SEDI

Oggetto: schema di disegno di legge recante norme in materia di organizzazione delle università,  
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e  
l'efficienza del sistema universitario.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Si trasmette la proposta di modifica del Ministero dell'economia e delle finanze relativa alla soppressione, all'articolo 4, comma 1, lett.c) del provvedimento indicato in oggetto, dell'articolo "i", inviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota pervenuta il 2 marzo u.s..

Al riguardo, si chiede di far pervenire a questo Ufficio le valutazioni di competenza.

Il Direttore  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

00390658493958

## Art. 4

## Fondo per l'eccellenza

1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo speciale per il merito finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati mediante prove nazionali standard. Il Fondo è destinato a:

- a) erogare premi di studio;
- b) fornire buoni studio, che prevedano una quota da restituire al termine degli studi, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito;
- c) garantire prestiti d'onore e finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

1. bis Gli interventi previsti alle lettere a), b), c), sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

- a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard;
- b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;
- c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
- d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
- e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
- f) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
- g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
- h) i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;
- i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo.
- l) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del Fondo;
- m) le modalità di selezione con procedura competitiva dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

3. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuarsi secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è effettuato dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli

studenti per la partecipazione alle prove nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

(eliminato comma 4)

4. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

6. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del Fondo, a specifici usi;

b) eventuali trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lett. a);

c) i corrispettivi di cui al comma 5, da utilizzarsi in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera c);

d) i contributi di cui al comma 2, lettera g) e al comma 3, da utilizzare per le finalità di cui al comma 4.

7. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del Fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

8. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono aggiunte le seguenti parole: "del Fondo per l'eccellenza".